

Autenticazione di Copia

L'autentica di copia può essere richiesta previa esibizione dell'originale. In alternativa, il diretto interessato può dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la conformità della copia rispetto al suo originale.

Autenticazione di Firma

E' l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma.

Secondo la nostra legislazione generale, l'autentica della sottoscrizione è di competenza dei notai (art. 72 Legge 16 febbraio 1913 n. 89). Le autentiche ad opera di soggetti diversi devono essere quindi intese come una deroga a questo principio generale, e non possono pertanto essere applicate a tutti i casi, bensì limitatamente a tipologie definite.

La competenza del funzionario comunale è circoscritta ai seguenti documenti, redatti in lingua italiana:

- art. 21 del D.P.R. 445/00: istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (concernenti fatti, stati e qualità)
- art. 14 legge n. 53 del 21 marzo 1990: procedimento elettorale;
- art. 31 comma 3 lett. C legge n. 184 del 4 maggio 1983: adozione;
- art. 39 D.Lgs. n. 271 del 28 luglio 1989: autentiche richieste dal codice di procedura penale;
- D.P.R. n. 169 dell'8 luglio 2005: elezione degli ordini professionali;
- art. 7 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006: alienazione dei beni mobili registrati, con certificato di proprietà in forma cartacea;